

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 177/81 della Commissione, del 23 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala. 1
- Regolamento (CEE) n. 178/81 della Commissione, del 23 gennaio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 179/81 della Commissione, del 23 gennaio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone. 5
- Regolamento (CEE) n. 180/81 della Commissione, del 23 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate 7
- Regolamento (CEE) n. 181/81 della Commissione, del 23 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate 9
- * Regolamento (CEE) n. 182/81 della Commissione, del 23 gennaio 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2726/80, recante concessione di un aiuto ai mosti di uve concentrati e ai mosti di uve concentrati rettificati utilizzati nella vinificazione durante la campagna viticola 1980/1981. 11**
- Regolamento (CEE) n. 183/81 della Commissione, del 23 gennaio 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso 12
- Regolamento (CEE) n. 184/81 della Commissione, del 23 gennaio 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 13
- Regolamento (CEE) n. 185/81 della Commissione, del 23 gennaio 1981, che rettifica i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 15
- Regolamento (CEE) n. 186/81 della Commissione, del 23 gennaio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 16

(segue)

Sommario *(segue)*

★ Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni	18
---	----

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

81/8/Euratom, CECA, CEE :

★ Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, del 20 gennaio 1981, relativa alla nomina di un membro della Commissione delle Comunità europee	20
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 177/81 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 1981****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2035/80⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificati;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 gennaio 1981;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2035/80 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	60,03
10.01 B	Frumento duro	52,10 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	28,31 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	30,56
10.04	Avena	9,47
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	57,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	43,06 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	98,02
11.01 B	Farine di segala	53,64
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	94,05
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	104,77

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 178/81 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 1981****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2036/80⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 gennaio 1981;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		1	2	3	4
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		1	2	3	4	5
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 179/81 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 1981****che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1162/80 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2945/80 della Commissione, del 13 novembre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 156/81 ⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

— per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 118 del 9. 5. 1980, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 48.

⁽⁸⁾ GU n. L 18 del 21. 1. 1981, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

[ECU / 100 kg ⁽¹⁾]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	22,504

[ECU / 100 kg ⁽¹⁾]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di						
		gennaio 1981	febbraio 1981	marzo 1981	aprile 1981	maggio 1981	giugno 1981	luglio 1981
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	24,561	24,561	24,561	24,561	24,116	24,470	24,981

⁽¹⁾ I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti :

1 ECU =	2,48208	DM
1 ECU =	2,74362	Fl
1 ECU =	39,7897	FB/Flux
1 ECU =	5,84700	FF
1 ECU =	7,72336	Dkr
1 ECU =	0,668201	£ (Irl.)
1 ECU =	0,519090	£ (GB)
1 ECU =	1 181,46	Lit

REGOLAMENTO (CEE) N. 180/81 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 1981****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3446/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2736/80 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3372/80 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2736/80 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 283 del 28. 10. 1980, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 355 del 30. 12. 1980, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 44 dal 2 all'8 febbraio 1981	Settimana n. 45 dal 9 al 15 febbraio 1981	Settimana n. 46 dal 16 al 22 febbraio 1981	Settimana n. 47 dal 23 febbraio al 1° marzo 1981
01.04 B	44,885 ⁽¹⁾	45,355 ⁽¹⁾	46,107 ⁽¹⁾	47,094 ⁽¹⁾
02.01 A IV a) 1	95,500 ⁽²⁾	96,500 ⁽²⁾	98,100 ⁽²⁾	100,200 ⁽²⁾
2	66,850 ⁽²⁾	67,550 ⁽²⁾	68,670 ⁽²⁾	70,140 ⁽²⁾
3	105,050 ⁽²⁾	106,150 ⁽²⁾	107,910 ⁽²⁾	110,220 ⁽²⁾
4	124,150 ⁽²⁾	125,450 ⁽²⁾	127,530 ⁽²⁾	130,260 ⁽²⁾
5 aa)	124,150 ⁽²⁾	125,450 ⁽²⁾	127,530 ⁽²⁾	130,260 ⁽²⁾
bb)	173,810 ⁽²⁾	175,630 ⁽²⁾	178,542 ⁽²⁾	182,364 ⁽²⁾
02.06 C II a) 1	124,150	125,450	127,530	130,260
2	173,810	175,630	178,542	182,364

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 2645/80 del Consiglio, (CEE) n. 3380/80, (CEE) n. 3349/80 e (CEE) n. 3379/80 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, o alle condizioni previste dagli accordi di autolimitazione, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3379/80, (CEE) n. 3380/80, (CEE) n. 3349/80 e (CEE) n. 3495/80 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 181/81 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 1981
che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3446/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2737/80 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3373/80 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2737/80 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 283 del 28. 10. 1980, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 355 del 30. 12. 1980, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 44 dal 2 all'8 febbraio 1981 ⁽¹⁾	Settimana n. 45 dal 9 al 15 febbraio 1981 ⁽¹⁾	Settimana n. 46 dal 16 al 22 febbraio 1981 ⁽¹⁾	Settimana n. 47 dal 23 febbraio al 1° marzo 1981 ⁽¹⁾
02.01 A IV b) 1	71,600	72,350	73,550	75,125
2	50,120	50,645	51,485	52,587
3	78,760	79,585	80,905	82,637
4	93,080	94,055	95,615	97,662
5 aa)	93,080	94,055	95,615	97,662
bb)	130,312	131,677	133,861	136,727

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, o alle condizioni previste dagli accordi di autolimitazione, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3379/80, (CEE) n. 3380/80, (CEE) n. 3349/80 e (CEE) n. 3495/80 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 182/81 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 1981****recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2726/80, recante concessione di un aiuto ai mosti di uve concentrati e ai mosti di uve concentrati rettificati utilizzati nella vinificazione durante la campagna viticola 1980/1981**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 65,

visto il regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2726/80 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3348/80⁽⁵⁾, ha previsto la concessione di un aiuto ai produttori di uve che utilizzano mosti concentrati per l'arricchimento della loro vendemmia; che, per beneficiare dell'aiuto, i produttori devono presentare apposita domanda all'organismo d'intervento competente entro il 15 gennaio 1981; che il regolamento summenzionato prevede che gli Stati membri possono adottare certe misure concernenti i produttori associati; che in uno Stato membro difficoltà amministrative continuano a ritardare l'adozione di tali misure e che pertanto non tutti i produttori sono in grado di rispettare i termini previsti per la presentazione delle domande; che, per dare a tutti i produttori la possi-

bilità di beneficiare delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 2726/80, è necessario prorogare certi termini, in particolare quello previsto per la presentazione delle domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2726/80 è modificato come segue:

1. Il testo del terzo comma del paragrafo 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:
« In tal caso, ne informano la Commissione entro e non oltre il 15 febbraio 1981 ».
2. La data del 15 gennaio 1981, che figura all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, è sostituita dalla data del 15 febbraio 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 16 gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 del 25. 10. 1980, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 24. 12. 1980, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 183/81 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 1981****che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,considerando che i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3016/80 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 138/81 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3016/80 ai prezzi delle rotture di riso conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il prodotto che figura nella tabella allegata al presente regolamento, i prelievi all'esportazione previsti all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2742/75, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3016/80 modificato, sono modificati come indicato in detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.⁽⁴⁾ GU n. L 312 del 22. 11. 1980, pag. 26.⁽⁵⁾ GU n. L 15 del 17. 1. 1981, pag. 3.*ALLEGATO***al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso***(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievo all'esportazione
11.08 A II	Amido di riso	23,70

REGOLAMENTO (CEE) N. 184/81 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 1981****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 96/81⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CEE) n.

96/81 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75, soggette al regolamento (CEE) n. 2744/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 96/81 sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1981.

Per la Commissione

Poul SALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 14 del 16. 1. 1981, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	45,22
11.07 A II b)	22,74
11.07 B	26,51

REGOLAMENTO (CEE) N. 185/81 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 1981****che rettifica i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2269/80 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 161/81 ⁽⁴⁾; che da una verifica è risultato un errore nell'allegato di questo regolamento; che occorre pertanto rettificare tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2269/80, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 161/81, l'importo « 41,96 » figurante di fronte alla sottovoce tariffaria ex 10.06 B II b) 2 è sostituito dall'importo « 91,96 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1981. Esso si applica a decorrere dal 22 gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 228 del 30. 8. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 19 del 22. 1. 1981, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 186/81 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 1981****che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3455/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale ⁽³⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 2005/80 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 168/81 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CEE) n. 2005/80 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modificare il prelievo all'esportazione, attualmente vigente come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU n. L 19 del 22. 1. 1981, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :	
	ex A. Zuccheri bianchi, esclusi gli zuccheri canditi ; zuccheri aromatizzati o colorati	5,54
	ex B. Zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	7,84 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 825/75.

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 187/81 DEL CONSIGLIO**del 20 gennaio 1981****che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 161/80 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 dello statuto, l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di tale regime,

vista la proposta della Commissione per l'adeguamento delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee,

considerando che, con decisione del 29 giugno 1976, modificata il 26 giugno 1978, il Consiglio ha fissato il metodo di calcolo per l'esame periodico del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità; che, ai sensi di tale decisione, è previsto che il Consiglio decide, su proposta della Commissione, se nel quadro della politica economica e sociale delle Comunità sia opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e che questa decisione sia presa in base ai seguenti elementi d'informazione: evoluzione del costo della vita, evoluzione del reddito effettivo dei funzionari nazionali (indicatore specifico), massa salariale in termini reali pro capite nelle amministrazioni pubbliche, fattori generali di carattere economico e sociale, esigenze in materia di assunzioni e struttura dell'organico comunitario;

considerando che, in base alla relazione del 1980 per l'esame annuale delle retribuzioni, la Commissione propone di aumentare queste ultime del 3,3 % in termini lineari netti per i funzionari e gli agenti che prestano servizio nel Belgio e nel Lussemburgo, di cui il 3,1 % per l'evoluzione del costo della vita e lo 0,2 % per l'evoluzione del potere d'acquisto;

considerando che la considerazione dell'evoluzione del costo della vita e del reddito effettivo dei funzio-

nari nazionali deve essere temperata dall'applicazione dei fattori generali di carattere economico e sociale; che, in proposito, occorre tener conto del deteriorarsi della situazione economica generale nella Comunità durante il periodo di riferimento, risultante soprattutto dall'aumento del costo dell'energia; che però, in tale situazione, si devono prendere in considerazione i funzionari e gli agenti la cui retribuzione è la meno elevata e il cui potere d'acquisto deve essere mantenuto; che si deve quindi accordare a tali agenti l'aumento proposto dalla Commissione, accordando agli altri funzionari e agenti un aumento identico in valore assoluto;

considerando che la proposta sottoposta al Consiglio riguarda anche varie indennità ed assegni, l'importo delle pensioni acquisite, l'adeguamento dei coefficienti correttivi applicabili nei diversi luoghi di servizio e di quelli applicabili alla retribuzione delle persone contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 ⁽³⁾; che occorre adeguare tali elementi di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

1. Con effetto al 1° luglio 1980, la tabella degli stipendi di cui all'articolo 66 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificata in modo che lo stipendio base mensile aumenta in termini netti, per tutti i funzionari, di 1 030 FB.
2. Con effetto al 1° luglio 1980, la tabella degli stipendi di cui all'articolo 20 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificata in modo che lo stipendio base mensile aumenta in termini netti, per tutti gli agenti, di 1 030 FB.
3. Con effetto al 1° luglio 1980, la tabella degli stipendi di cui all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è modificata in modo che lo stipendio base mensile aumenta in termini netti, per tutti gli agenti, di 960 FB.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.

Articolo 2

Le tabelle degli stipendi risultanti dalle disposizioni dell'articolo 1, come pure gli altri elementi della proposta della Commissione, formano oggetto di un regolamento complementare.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. A. van der KLAUW

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

**CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI**

**DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

del 20 gennaio 1981

**relativa alla nomina di un membro della
Commissione delle Comunità europee**

(81/8/Euratom, CECA, CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle
Comunità europee, in particolare l'articolo 11 e l'articolo 12, secondo comma,

considerando che il sig. Finn Olav Gundelach era stato nominato membro della
Commissione con la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle
Comunità europee del 1° gennaio 1981 ; che il sig. Finn Olav Gundelach è deceduto il 13
gennaio 1981 ;

considerando che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione,

DECIDONO :

Articolo unico

Il sig. Poul Dalsager è nominato membro della Commissione delle Comunità europee per
il periodo 21 gennaio 1981 — 5 gennaio 1985.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1981.

Il Presidente

Ch. A. van der KLAUW

AVVISO AL LETTORE

L'aumento dei costi di produzione ha reso necessaria per l'anno civile 1981 la revisione del prezzo d'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed al suo supplemento.

I prezzi sono stati fissati come segue :

Gazzetta ufficiale L + C : FB 5 000 / Lit 147 500

Supplemento S : FB 2 100 / Lit 63 200

Si prega rinnovare l'abbonamento tramite l'ufficio vendite competente (vedi elenco in ultima pagina di copertina).